

www.mt-consulting.it

MT CONSULTING



35.3 TAX CREDIT ALBERGHI LINEE GUIDA UTILIZZO

35.5 TAX CREDIT ALBERGHI ANNO 2022 E SUCCESSIVI LINEE GUIDA UTILIZZO

Con molto piacere vi informiamo in merito all'ammissione del Vostro Hotel al contributo edito dal Ministero del turismo per gli hotels di seguito riassumiamo le modalità di erogazione del contributo assegnato ad ognuno di voi:

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono iniziare Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto contenente i beneficiari, ovvero entro 30 NOVEMBRE 2022.

Per inizio lavori si intende la data della prima fattura o del documento tecnico di inizio lavori presentato in Comune.

TERMINE INTERVENTO E FINE LAVORI –

Entro 24 mesi dalla data di **pubblicazione della graduatoria 30 NOVEMBRE 2024**

AI SUCCESSIVI ARTICOLI 9, 10 E 12 DEL DECRETO DI CONCESSIONE

Sono riassunte le modalità di fruizione sia del CREDITO DI IMPOSTA, sia di erogazione del CONTRIBUTO A FONDO PERSO.

Per contatti -

MT CONSULTING Sas

Dott.ssa Miriam Tirinzoni –

Sede Via Forestale n. 32

23017 Morbegno (SO)

Tel 0342-615355 Fax 0342-673522

dottirinzoni@mt-consulting.it

www.mt-consulting.it

Art. 9

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto)

1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente Avviso è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del turismo al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'Avviso;
- c) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell'investimento ammesso.

5. Il Ministero del turismo provvede ad effettuare l'erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Sia le integrazioni attinenti i giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti, ecc.) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della mail di richiesta di modifica.

Art. 11

(Procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato)

1. Per le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2. I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del finanziamento sono stabiliti dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12

(Modalità di rendicontazione)

1. Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;

c) tutte le fatture devono essere quietanzate;

d) le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: 1) le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori); b) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario); c) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

3. Per le seguenti opere dovrà essere prodotta:

a) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

b) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;

c) la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;

d) la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

e) una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

Art. 13

(Cause di revoca degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, sono revocati:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui agli articoli 2 e 7 del presente Avviso;

b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;

Art. 3

(Incentivi riconoscibili)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente Avviso, è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
2. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
3. Il riconoscimento e le modalità di erogazione degli incentivi previsti nei precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati negli articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso.
4. Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell'erogazione dei fondi.
5. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
6. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
7. Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, misura M1C3-4.2, l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
8. Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.